

**Programma degli interventi 2009 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato locale**

*(L.R. 1/2009, artt. 10 e 17 - Obiettivo 3 del Documento triennale di indirizzi 2009-2011 di cui alla DGR n. 91-12012 del 4 agosto 2009)*

**I. Beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi i seguenti soggetti:

- a) enti locali;
- b) confederazioni regionali artigiane e loro articolazioni territoriali;
- c) associazioni e consorzi di imprese;
- d) enti pubblici ;
- e) enti privati e fondazioni.

**II. Progetti finanziabili**

Sono ammissibili a contributo regionale i progetti di valorizzazione delle produzioni artigiane che coinvolgono principalmente e in maniera maggioritaria le imprese dell'Eccellenza artigiana, quali:

- a) rassegne e manifestazioni radicate sul territorio (caratterizzate da periodicità annuale o pluriennale) che vedano una presenza qualificante delle imprese dell'Eccellenza artigiana, con un'incidenza diretta e duratura sul sistema economico territoriale;
- b) iniziative e progetti di tipo sperimentale, con approccio innovativo (nelle forme, nei contenuti, nella proposta di imprese coinvolte), con priorità per quelle che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- c) rassegne a carattere espositivo (mostre, performance, percorsi progettuali, installazioni) che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive, caratterizzate da una visione innovativa e dinamica dell'artigianato di qualità;
- d) altri progetti, non preventivamente identificabili, che presentino comunque particolare interesse per la valorizzazione dell'artigianato di qualità.

**III. Misura del contributo**

I contributi sono concessi fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e, per i soggetti privati, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo X.

La percentuale viene fissata tenendo conto delle risorse disponibili e del numero di iniziative finanziabili, selezionate secondo i criteri di cui al successivo paragrafo IV.

Relativamente alla quota di cofinanziamento trova applicazione quanto previsto dall'art. 5 della L.R 15/2007 limitatamente ai piccoli comuni.

**IV. Valutazione e selezione dei progetti**

I progetti sono istruiti e valutati dagli uffici del Settore Promozione, sviluppo e disciplina dell'artigianato e selezionati secondo i seguenti criteri:

- a) radicamento territoriale
- b) affluenza di visitatori nelle edizioni precedenti

- c) recupero delle tradizioni storiche
- d) caratteristiche innovative e sperimentali
- e) ricadute positive per il sistema delle imprese
- f) cadenza biennale o pluriennale dell'iniziativa
- g) forme di associazionismo tra Comuni
- h) collaborazione di più Enti

#### **V. Spese ammissibili e inammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese inerenti a:

- a) affitto spazio espositivo
- b) allestimento stand
- c) trasporto materiali e prodotti esposti e commercializzati, compresa assicurazione
- d) convegnistica
- e) servizi connessi alle manifestazioni (tra cui materiale di segreteria, servizi fotografici, speaker, traduzioni, catering)
- f) materiale promozionale/pubblicitario - grafica

Sono inammissibili:

- a) spese di rappresentanza
- b) spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario del soggetto beneficiario
- c) spese di viaggio e di alloggio
- d) spese di personale
- e) spese di coordinamento

#### **VI. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande di contributo devono essere presentate nei termini, con le modalità e sulla base della modulistica approvati con determinazione della Direzione regionale competente, predisposta in conformità alla L.R. 1/2009, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

#### **VII. Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo viene erogato a consuntivo e dietro presentazione di rendicontazione attestante la spesa corredata da una relazione sull'iniziativa svolta, sulla base della modulistica approvata con determinazione della Direzione regionale competente.

Per i piccoli comuni trova applicazione quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 15/2007.

#### **VIII. Comunicazione e informazione**

La Regione attiva, anche in concorso con altri soggetti competenti, azioni di comunicazione - promozione sugli interventi previsti dal presente Programma, da diffondere attraverso idonei mezzi di informazione, articolati su più versanti con l'utilizzo di supporti informatici (Portale dell'artigianato, sito internet istituzionale), articoli su riviste specializzate, realizzazione di materiale divulgativo e promozionale.

## **IX. Controlli**

Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'articolo 36 della L.R. n. 1/2009, a cura della strutture competenti della Direzione regionale Attività produttive.

## **X. De minimis**

I contributi a soggetti privati sono concessi ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007, con le limitazioni di cui all'appendice 1.

L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un' impresa o altro soggetto privato non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

E' consentito il cumulo delle agevolazioni concesse ai sensi del presente provvedimento con agevolazioni ottenute per le stesse voci di costo disciplinate da differenti regimi di aiuto purché non sia superata l'intensità prevista da tali regimi.

Appendice 1

### **ATTIVITA' ESCLUSE**

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006  
ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

**A**

*AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002 )*

01

*AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI*

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

**B**

*PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)*

05

*PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI*

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

*DA*

*INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO*

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura, ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

*G*

*COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO*

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

*IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO*

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" - secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

*ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI*

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

#### 60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che - nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 - tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

*ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE(1) DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO*

*DA*

*INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO*

*G*

*COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO*

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

*ULTERIORI ESCLUSIONI*

Sono altresì esclusi dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

*Note:*

(1) Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il

confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.